



SENTENZA - 161/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

**dott. Valter Camillo Del Rosario** **Presidente**

**dott. Guido Petrigni** **Consigliere- relatore**

**dott. Federico Lorenzini** **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24144** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 61259, reso per l'esercizio finanziario **2022** da **Santamarianova Gabriele**, economo del Comune di Camerino;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 7 luglio 2026, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Susanna Ciarapica, il consigliere relatore dott. Guido Petrigni, l'agente contabile Gabriele Santamarianova e il Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni Cirillo.

FATTO

**I.** Con relazione n. 1188/2025 il magistrato istruttore ha segnalato talune criticità e irregolarità caratterizzanti il conto giudiziale n. 61259, reso per l'esercizio finanziario 2022 da Santamarianova Gabriele, economo del Comune di Camerino.

**II.** In primo luogo, il magistrato istruttore ha evidenziato che manca un formale atto di costituzione del fondo economale, circostanza

confermata dal responsabile del Settore Finanziario; ciò si pone in contrasto con quanto previsto dal Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 7/6/2017, il cui art. 16, comma 1, stabilisce che: "Per la gestione di cassa delle spese di non rilevante ammontare, è disposta all'inizio di ogni anno, con delibera di Giunta, un'anticipazione in favore dell'economo".

Il fondo economale è stato costituito con mandato di pagamento n. 1 del 5/1/2022, che, però, non risulta formalmente intestato all'economo Santamarianova, bensì a Barboni Giuliano, responsabile del Settore Finanziario dell'Ente, "in quanto unica figura ad avere l'autorizzazione alla riscossione in contanti presso la tesoreria".

Per contro, il Regolamento comunale di contabilità n. 23/2017, all'art. 16, c. 2, prevede che: "I fondi per l'anticipazione vengono resi disponibili con mandati intestati all'economo".

**III.** Con nota prot. n. 246/2025 il magistrato istruttore ha chiesto l'invio delle determinazioni e dei mandati di pagamento, relativi ai rimborsi periodici delle spese economali; anche i mandati acquisiti risultano, tuttavia, intestati al Barboni e non all'economo Santamarianova.

Peraltro, sono state trasmesse soltanto le determinazioni n. 122 del 30/9/2022 e n. 148 del 16/12/2022, riguardanti i rimborsi per il terzo e il quarto trimestre del 2022; mancano, dunque, le determinazioni per il primo e il secondo trimestre 2022.

Dal conto giudiziale si evince, altresì, un'integrazione del fondo economale per € 1.800,00, effettuata con mandato di pagamento n. 1052

del 19/4/2022; tale integrazione, tuttavia, risulta essere stata disposta d'ufficio, in assenza sia di un formale atto autorizzatorio sia di un'espressa previsione da parte del regolamento comunale di contabilità armonizzata.

Il magistrato istruttore ha riferito che il conto dell'economo si chiude con l'emissione, a titolo di "compensazione", di due reversali d'incasso (n. 3066 e n. 3067 del 16/12/2022), d'importo pari, rispettivamente, ad € 900,00 e ad € 1.800,00, finalizzate alla restituzione dell'anticipazione e della successiva integrazione.

**IV.** Sotto altro profilo, il magistrato istruttore ha rilevato che nel periodo dal 1° gennaio al 18/4/2022 risultano sostenute spese per € 2.198,55, a fronte di un'anticipazione, all'epoca, erogata in misura di soli 900,00 €.

In proposito, il responsabile del Settore Finanziario aveva riferito che: "Nel periodo post sisma del 2016, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, l'Ente aveva spesso provveduto, tramite l'Ufficio Economato, alla riscossione di proventi di varia natura (diritti di segreteria, per l'accesso agli atti ecc.); al momento dell'incasso era stata sempre emessa regolare quietanza di entrata (come, tra l'altro, previsto dall'art. 24 del Regolamento), mentre la giacenza era poi confluita nel fondo economale. Tale modalità di gestione aveva consentito, a volte, di non utilizzare l'anticipazione economale".

In proposito, il magistrato istruttore ha rilevato un'impropria commistione tra riscossione di entrate e gestione del fondo economale; in ogni caso, sarebbe stata necessaria la redazione di un conto

giudiziale distinto, relativo alle attività di riscossione.

**V.** In sede istruttoria è stata acquisita la documentazione contabile relativa a diverse spese economali di cui al mod. 23.

In proposito, il magistrato istruttore ha riferito che le spese, ammontanti complessivamente ad € 3.476,59, sono risultate sostanzialmente conformi alle tipologie previste dall'art. 17, c. 2, del Regolamento di contabilità dell'Ente nonché corredate di congrua documentazione giustificativa, ad eccezione di quella relativa al buono n. 35 per € 83,00, da cui doveva essere defalcato l'importo di € 38,48, concernente l'ammontare del recupero di eccedenze di buoni pasto a carico di due dipendenti comunali.

È stato, inoltre, rilevato che per le spese di missione veniva solitamente predisposta una nota di autorizzazione (talvolta cumulativa per più trasferte), a firma del funzionario responsabile del competente Settore, in luogo di apposita determinazione dirigenziale, come disposto dall'art. 18, c. 3, del Regolamento di contabilità.

**VI.** Conclusivamente, il magistrato istruttore ha deferito al Collegio la pronunzia sulla regolarità del conto giudiziale reso dall'economo Santamarianova Gabriele per l'esercizio finanziario 2022.

**VII.** Con memoria depositata in data 15 giugno 2026 si è costituito l'economo, il quale, pur ammettendo la sussistenza delle irregolarità contabili segnalate dal magistrato istruttore, ha sostenuto di avere, comunque, operato in buona fede, considerate anche le difficoltà interpretative insite nella normativa regolamentare all'epoca vigente; trattasi, peraltro, di irregolarità di natura prevalentemente formale,

sovente indotte dal contesto emergenziale post-sisma del 2016, in cui s'era manifestata l'esigenza di snellire alcune procedure; in ogni caso, i suoi comportamenti erano stati improntati a correttezza e veridicità delle operazioni effettuate, senza sostanziali danni per il Comune.

In proposito, l'economo ha depositato le determinazioni n. 51 del 2/5/2022 e n. 84 del 7/7/2022, riguardanti i rimborsi relativi al primo e al secondo trimestre 2022.

Per quanto concerne il buono economale n. 35/2022 di € 83,00 (erogazione di buoni pasto), l'economo ha fatto presente che il recupero di complessivi € 38,48 a carico di due dipendenti è stato effettuato con buoni di entrata di € 19,24 per ciascuno di essi, contabilizzati nel mod. 21 allegato.

In ordine all'attività di riscossione di taluni proventi da parte dello stesso economo, il Santamarianova, pur riconoscendone l'anomalia, ha evidenziato che era stato, tuttavia, redatto apposito conto in conformità al mod. 21, che, per mera dimenticanza, non era stato inviato tramite la piattaforma Sireco; tale mod. 21 viene ora allegato, a dimostrazione della correttezza delle operazioni di riscossione.

**VIII.** All'odierna udienza, il Pubblico Ministero, preso atto delle giustificazioni e della documentazione allegata dal Santamarianova, ha osservato che attualmente non sono ravvisabili profili di danno a carico del Comune di Camerino; l'economo ha confermato quanto esposto nella memoria depositata.

## DIRITTO

**I.** Il Collegio giudicante reputa fondate e condivisibili le osservazioni

formulate dal magistrato istruttore in ordine sia alle irregolarità formali riscontrate, sia all'impropria prassi riguardante i rimborsi di spese di missione, sia all'anomala commistione tra gestione del fondo economale e riscossione di taluni proventi, da parte dello stesso economo.

Per quanto concerne la segnalata carenza di adeguata documentazione giustificativa di alcune operazioni contabili, il Collegio prende atto delle integrazioni documentali fornite dall'economo in allegato alla memoria di costituzione nonché dei chiarimenti resi dal medesimo.

Per quanto riguarda il recupero di eccedenze di buoni pasto per complessivi € 38,48, risulta che esso è stato documentato con le bollette di entrata, emesse in date 14/11/2022 e 16/11/2022, e che le relative somme sono state riportate nel modello 21, allegato alla memoria, con conseguente insussistenza di ammanchi, come rilevato anche dal P.M. in udienza.

**II.** Il Collegio ritiene, conclusivamente, che le irregolarità riscontrate non abbiano, comunque, determinato l'insorgenza di concreti danni patrimoniali per il Comune di Camerino.

Sarà compito dell'economo e dell'Amministrazione comunale adottare le opportune misure per evitare il reiterarsi, in futuro, delle irregolarità in questione.

#### PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando:

dichiara parzialmente irregolare, sotto i profili formali sopra illustrati,

il conto giudiziale n. 61259, reso per l'esercizio finanziario **2022** da

**Santamarianova Gabriele**, in qualità di economo del Comune di

Camerino, senza, tuttavia, addebiti a carico dell'agente contabile.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Guido Petrigni

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 17.07.2026  
Il funzionario amministrativo  
dott.ssa Susanna Ciarapica  
(f.to digitalmente)